

STATUTO A.I.A.G.A.

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione "Associazione Italiana Acquirenti e Gestori Auto aziendali" contraddistinta dall'acronimo ufficiale "A.I.A.G.A."

L'Associazione è apolitica e indipendente da poteri economici, politici, sindacali e religiosi.

L'associazione non ha fine di lucro.

L'associazione ha struttura e contenuti democratici, e la sua attività si uniforma ai principi di democraticità interna e di elettività e gratuità delle cariche associative.

ART. 2 SEDE

La sede dell'Associazione è in Bologna.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi territoriali secondarie ed uffici e sopprimerli.

ART. 3 SCOPI

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) valorizzare, sviluppare e sostenere il ruolo del fleet manager, mobility manager, corporate mobility manager, travel manager nell'ambito delle attività di impresa, sia nell'area privata che in quella pubblica, promuovendone contenuti, competenze, responsabilità;
- b) promuovere attività di formazione ed aggiornamento delle figure professionali afferenti alla mobilità aziendale;
- c) promuovere studi, ricerche e formazione nel settore della mobilità aziendale
- d) promuovere i principi di Etica Professionale contenuti nel Codice Etico adottato dall'Associazione, il cui rispetto e la cui diffusione sono dovere del socio

ART. 4 ATTIVITA'

Al fine di perseguire gli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto, l'associazione svolge a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) partecipa, organizza, patrocina incontri, convegni, tavole rotonde, conferenze, dibattiti, concernenti le tematiche relative alla mobilità aziendale;
- b) organizza, anche tramite terze parti, corsi di formazione di base, di perfezionamento e manageriali, eventualmente in collaborazione con enti specializzati ed universitari;

- c) promuove studi e ricerche nel campo della mobilità aziendale dei Soci, compatibili con le finalità dell'Associazione;
- d) promuove rapporti con enti ed associazioni operanti nel settore della mobilità aziendale, sia nazionali che esteri, aderendo altresì ad organizzazioni nazionali ed internazionali specifiche del settore e/o complementari;
- e) costituisce e/o partecipa ad altri enti ed associazioni che perseguano finalità affini e complementari;
- f) individua i profili e i livelli professionali dei soggetti operanti nelle funzioni indicate all'art. 3, curandone la qualificazione secondo le modalità definite internamente, rilascia agli associati attestati specifici, promuove la formazione permanente e la vigilanza sulla condotta professionale, mediante una struttura organizzativa e tecnico-scientifica dedicata, in conformità alla disciplina relativa alle professioni non organizzate in Ordini o Collegi;
- g) promuove le conoscenze tecniche del settore della mobilità aziendale al fine di costituire una fonte di utili informazioni disponibili per i Soci;
- h) promuove forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i richiedenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6/9/2015 n. 2016, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi che A.I.A.G.A. richiede ai propri iscritti.

L'Associazione non avrà la facoltà di vincolare il singolo associato nei confronti di terzi né assumere alcun impegno, onere od obbligo, né sottoscrivere contratti, documenti e/o inviare corrispondenza o comunque rilasciare dichiarazioni di qualsiasi genere in nome e per conto di un singolo associato senza il preventivo consenso espresso dell'associato interessato. L'Associazione non citerà e/o utilizzerà qualsiasi segno, marchio e/o logo di un singolo associato o dei suoi prodotti nella propria documentazione, nei comunicati stampa e/o in qualsiasi altro documento destinato all'esterno, inclusa le forme di comunicazione telematiche (ed es. siti internet), senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione espressa dell'associato interessato.

ART. 5 DURATA

L'associazione ha durata illimitata, salvo lo scioglimento deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria.

ART. 6 ASSOCIATI

I soci sono persone fisiche maggiorenni di qualsiasi nazionalità ovunque residenti.

Possono far parte dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, tutte le figure professionali che si occupano di mobilità aziendale quali: i fleet manager, i mobility manager, i corporate mobility manager, i travel manager e tutte le altre eventuali figure professionali, al di là della qualifica aziendale che si occupano di mobilità, di aziende ed enti ed altre organizzazioni pubbliche e private che possiedono o utilizzano autoveicoli aziendali. Non sono ammessi responsabili di società di noleggio a lungo termine, costruttori automobilistici ed in genere specialisti del settore automotive.

Le tipologie di soci sono:

- **SOCI FONDATORI:** sono soci fondatori i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo

- **SOCI ORDINARI:** figure professionali che si occupano di mobilità aziendale quali: fleet manager, mobility manager, corporate mobility manager, i travel manager e tutte le altre eventuali figure professionali, al di là della qualifica aziendale che si occupano di mobilità, di aziende ed enti ed altre organizzazioni pubbliche e private che possiedono o utilizzano autoveicoli aziendali. Non sono ammessi responsabili di società di noleggio a lungo termine, costruttori automobilistici ed in genere specialisti del settore automotive.
- fleet manager, mobility manager, corporate mobility manager, acquirenti di auto aziendali, travel manager, responsabili del personale, degli acquisti, dei servizi generali, di aziende enti e altre organizzazioni pubbliche e private che possiedono o utilizzano autoveicoli aziendali anche unitamente ad altre attività, purché compatibili con le finalità dell'Associazione.
- **SOCI QUALIFICATI:** persone fisiche in possesso dell'"Attestazione di Qualità e Qualificazione professionale dei servizi A.I.A.G.A." e mantenuta valida secondo le norme previste dalla stessa.
- **SOCI ONORARI:** personalità appartenenti al mondo scientifico, industriale e commerciale che contribuiscono a valorizzare i principi e le funzioni della mobilità aziendale od anche persone con particolari meriti acquisiti nello svolgimento della professione e/o per attività svolte a favore dell'Associazione; i soci onorari sono nominati su delibera del Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla domanda scritta su apposito modulo indirizzata al Consiglio Direttivo, nonché al pagamento della quota sociale per l'anno in corso, qualora il Consiglio Direttivo l'abbia prevista.

I candidati per essere ammessi a Soci devono possedere almeno il diploma di scuola media superiore e prestare o aver prestato la propria attività nel settore del fleet management e/o della mobilità aziendale.

L'accoglimento della domanda è deliberato dal Consiglio Direttivo; nel caso di decisione negativa il richiedente ha facoltà di ricorrere all'Assemblea che delibererà insindacabilmente e inappellabilmente.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto singolo.

Ogni socio ha diritto:

- a) di frequentare l'associazione e prendere parte alle sue iniziative
- b) di usufruire dei servizi forniti dall'associazione
- c) di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto, esercitato anche tramite delega o per referendum
- d) di candidarsi per l'elezione a tutte le cariche sociali
- e) di richiedere la convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie con le modalità previste dagli articoli 9 e 10 del presente statuto

f) di accedere ai programmi di formazione permanente così come deliberati dagli organi sociali, al fine del riconoscimento della propria professionalità.

Ogni socio ha il dovere di:

- a) osservare le norme del presente statuto
- b) essere in regola con il pagamento delle quote associative
- c) mantenere un comportamento consono alle finalità sociali e coerente con il Codice di Etica Professionale dell'associazione
- d) osservare le delibere degli organi sociali
- e) rispettare l'obbligo di Formazione Permanente così come deliberato dagli organi sociali

I motivi di decadenza dei soci sono:

- dimissioni: la cessazione del rapporto associativo decorre dal primo giorno dell'esercizio successivo alla data dell'invio della lettera di dimissioni, che deve essere presentata entro il termine del 30 settembre di ogni anno; se pervenuta dopo tale data il Socio dimissionario sarà tenuto in ogni caso al versamento della quota per l'anno successivo.
- violazione delle norme (Statuto e Codice Etico): l'esclusione in questo caso ha effetto immediato dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
- morosità: l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ha effetto immediato dall'accertamento della morosità.
- La decadenza del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, la delibera di decadenza può essere impugnata davanti al Collegio dei Probiviri.

ART. 7 QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative degli associati vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e debbono essere versate entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso delle relative quote.

La quota associativa e la relativa qualifica di associato sono intrasmissibili.

ART. 8 ORGANI STATUTARI

Sono organi ufficiali dell'Associazione:

- l'Assemblea generale
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Probiviri

Sono Cariche statutarie:

- il Presidente
- il Vice presidente e i Vice Presidenti
- il Segretario Tesoriere

Gli Organi sociali sono eletti dall' Assemblea dei soci.

La durata degli Organi e delle Cariche sociali è fissata dal presente Statuto negli articoli successivi.

Tutti coloro i quali ricoprono cariche statutarie e/o appartengono agli Organi dell'Associazione, non percepiscono emolumenti in relazione alla partecipazione alle attività proprie degli Organi stessi ed alle cariche sociali ricoperte, ma solo rimborsi spese nei casi autorizzati dal Consiglio Direttivo.

I Presidenti Onorari e i Past-President dell'Associazione, ancora iscritti come Soci, hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Per candidarsi alle elezioni per il Consiglio direttivo o per il Collegio dei Probiviri è necessario essere Soci non sottoposti ad un procedimento di esclusione e con almeno 4 (quattro) anni di iscrizione continuativa all'Associazione. Risulteranno eletti i Soci candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero di membri stabilito. In assenza del quorum, sia in prima nomina che in caso di sostituzione del membro mancante, si rimanda agli articoli seguenti.

I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri decadono automaticamente in caso di perdita della qualifica di Socio.

In ogni votazione concernente la elezione, la nomina o l'attribuzione di cariche od incarichi sociali, relativamente a delibere sia a livello nazionale che territoriale, in caso di parità di preferenze o voti espressi, prevale la scelta del socio con maggiore anzianità di iscrizione continuativa all'Associazione o, in subordine, in caso di ulteriore parità, di colui che ha la maggiore anzianità anagrafica.

ART. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è costituita da tutti gli associati che risultino regolarmente iscritti nel registro degli associati.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria, che potrà riunirsi anche al di fuori della sede sociale purché in Europa, è fatta dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, con avviso scritto (lettera raccomandata o comunicazione email all'indirizzo del socio) e pubblicato sul sito Internet portante gli argomenti all'ordine del giorno con l'indicazione dell'ora e del luogo, da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso deve altresì indicare giorno e ora e luogo in cui, occorrendo, verrà tenuta l'adunanza in seconda convocazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria, previa delibera del Consiglio Direttivo, può essere convocata dal Presidente anche tramite corrispondenza (Referendum postale) o tramite collegamento Internet (Referendum on-line).

Nel caso di Referendum (postale oppure on-line), le modalità di voto e le proposte da votare devono essere debitamente comunicate ai Soci, fornendo tutte le indicazioni e gli strumenti necessari per l'esercizio del voto. Le modalità operative e le date per le votazioni sono stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Le delibere sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci che hanno risposto al Referendum.

In caso di referendum non sono ammesse deleghe.

L'assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, l'Assemblea ordinaria nomina un proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario dell'assemblea.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea ordinaria.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente (fisicamente o per delega) la metà degli associati più uno; l'assemblea in seconda convocazione si riterrà validamente costituita per deliberare sugli stessi argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, presenti o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice.

ART. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è costituita da tutti gli associati che risultino regolarmente iscritti nel registro degli associati.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria, che potrà riunirsi anche al di fuori della sede sociale purché in Europa, è fatta dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, con avviso scritto (lettera raccomandata o comunicazione email all'indirizzo del socio) e pubblicato sul sito Internet portante gli argomenti all'ordine del giorno con l'indicazione dell'ora e del luogo, da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Non è ammesso più di 1 delega per ogni associato. 6

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati; l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori e deliberando sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria, previa delibera del Consiglio Direttivo, può essere convocata dal Presidente anche tramite corrispondenza (Referendum postale) o tramite collegamento Internet (Referendum on-line).

Nel caso di Referendum (postale oppure on-line), le modalità di voto e le proposte da votare devono essere debitamente comunicate ai Soci, fornendo tutte le indicazioni e gli strumenti necessari per l'esercizio del voto. Le modalità operative e le date per le votazioni sono stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Le delibere sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci che hanno risposto al Referendum.

In caso di Referendum non sono ammesse deleghe.

L'assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, l'Assemblea ordinaria nomina un proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario dell'assemblea.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea straordinaria.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti (fisicamente o per delega) due terzi dei soci; l'assemblea straordinaria in seconda convocazione si riterrà validamente costituita per deliberare sugli stessi argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione quando sia presente almeno un quarto dei soci.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Le modifiche dello statuto potranno essere apportate solo con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti in assemblea.

In caso di delibere relative lo scioglimento dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio si rifà alla legge vigente in materia.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'amministrazione della Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, che è costituito da 3 (tre) fino a 11 (undici) membri eletti dall'assemblea ordinaria

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:

- il Presidente;
- il/i Vice Presidente/i
- il Segretario Tesoriere

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Probiviri e i responsabili o coordinatori di specifici incarichi presso l'Associazione (ad esempio i responsabili delle eventuali sezioni territoriali).

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Associazione a mezzo di invito scritto, da inviarsi 5 (cinque) giorni prima della riunione e nei casi di urgenza a mezzo di telegramma, fax o e-mail, quando lo ritenga opportuno e comunque quando sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente in assenza di entrambi dal membro con più anzianità associativa.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale nell'apposito libro, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Tesoriere.

E' valido, a tutti gli effetti, il Consiglio Direttivo tenuto in audio conferenza o videoconferenza.

In caso di decesso, di dimissioni e di esclusione dall'Associazione di uno dei membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti scegliendo a parità di voti il Socio con maggior anzianità associativa. Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo, che è stato ricostituito.

ART. 12 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha competenze su tutte le materie che attengono alla amministrazione ed alla gestione dell'Associazione tranne quelle riservate dallo statuto o dalla legge al Presidente, alle Assemblee o al Collegio dei Probiviri.

A titolo indicativo, e non esaustivo, al Consiglio Direttivo compete:

- a) la tutela degli interessi della associazione;

- b) la realizzazione degli scopi previsti dall'art. 3 e la definizione delle strategie di sviluppo e tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo ed il buon funzionamento dell'Associazione;

- c) la formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea;

- d) la convocazione dell'Assemblee ordinaria e straordinaria;

- e) la predisposizione dei bilanci preventivi, dei rendiconti e delle relazioni annuali da sottoporre all'Assemblea;

- f) realizzare le delibere dell'Assemblea nel rispetto della Legge e dello Statuto;

g) nominare, scegliendoli tra i propri membri eletti dall'Assemblea Ordinaria, il Presidente, i Vice Presidenti (da uno a tre) ed il Segretario Tesoriere dell'Associazione

h) nominare, su proposta del Presidente, in relazione ai programmi ed alle modalità organizzative, responsabili di particolare attività scegliendoli anche tra i Soci non Consiglieri:

i) rappresentanti dell'Associazione presso federazioni ed enti vari;

j) coordinatori/responsabili della programmazione, organizzazione, gestione e vigilanza di gruppi di lavoro e/o specifiche attività associative

k) vigilare sull'attività degli enti operativi dell'Associazione e deliberare la costituzione e lo scioglimento delle Sezioni territoriali, di cui il Consiglio Direttivo e stabilisce la costituzione e il Regolamento

l) determinare la forma con la quale sono indette le elezioni degli Organi sociali, stabilendone anche il Regolamento;

m) proporre all'Assemblea Straordinaria modifiche al presente Statuto;

n) proporre all'Assemblea Ordinaria la nomina o la revoca del Presidente Onorario e dei Soci Onorari, accertandone e motivandone la sussistenza dei requisiti;

o) deliberare su tutte le operazioni di straordinaria amministrazione riguardanti la gestione patrimoniale dando mandato al Presidente, al Vice Presidente ed al Tesoriere per l'esecuzione delle delibere;

p) deliberare, eventualmente la nomina o la revoca dei Procuratori, attribuendo loro compiti specifici, compresa la stipula dei contratti nell'interesse dell'Associazione.

q) deliberare sulle operazioni straordinarie concernenti l'organizzazione e la gestione della Segreteria associativa.

r) deliberare sulla eventuale partecipazione in altri enti e/o società commerciali

s) nominare l'organo amministrativo di eventuali società controllate e deliberare l'approvazione dei bilanci delle società e/o enti in cui l'Associazione possedesse eventuali partecipazioni

t) stabilire le quote associative per i Soci, definendone le modalità di versamento

u) deliberare l'accettazione della domanda di adesione degli associati;

v) deliberare sul recesso o l'esclusione di associati;

w) deliberare le stipule di accordi di qualsiasi natura necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione

x) nominare i soci onorari

ART. 13 COLLEGIO dei PROBIVIRI

Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria. È possibile eleggerne uno esterno all'associazione. Uno dei tre membri effettivi viene eletto, dall'assemblea ordinaria, Presidente del collegio.

I cinque membri del collegio restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. I compiti del collegio sono:

- decidere su ricorsi contro presunte violazioni dello statuto, dei regolamenti nazionali e del codice deontologico;
- decidere sui ricorsi in materia disciplinare.

La carica di Proboviro non è cumulabile con nessun'altra carica statutaria a livello nazionale e regionale e comporta l'impossibilità di esercitare in qualunque sede il voto per delega di altri soci.

ART. 14 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Assemblea degli associati, ed esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto, con libera firma, tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni di presidenza sono esercitate dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente convocare e presiedere i Consigli, i Comitati e le Assemblee; in caso di sua assenza o mancanza vi provvede il Vice Presidente con maggiore anzianità associativa o, in caso di assenza o mancanza di entrambi, il Membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità associativa.

Il Presidente può conferire ai Vice Presidenti specifiche deleghe per gli atti di ordinaria amministrazione di sua competenza.

ART. 15 VICE PRESIDENTE/I

I Vice Presidenti sono eletti dal Comitato Direttivo, che ne attribuisce loro i poteri, indicando eventualmente tra loro un Vice presidente Vicario.

Il Presidente può conferire ai Vice Presidenti specifiche deleghe per gli atti di ordinaria amministrazione di sua competenza.

ART. 16 IL SEGRETARIO TESORIERE

Il Segretario Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari e di presiedere alla gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Segretario Tesoriere è responsabile della gestione dei fondi dell'Associazione. Predisporre le bozze dei rendiconti economici e finanziari, dei bilanci e la relazione annuale.

E' suo compito istituzionale controllare l'andamento economico della gestione dell'Associazione, coordinare e verificare la gestione delle Sezioni territoriali, fornendo le direttive necessarie alla predisposizione dei budget nonché ad una corretta e puntuale condotta amministrativa riferendo al Consiglio Direttivo.

Il Segretario Tesoriere ha, disgiuntamente dal Presidente, facoltà di compiere tutte le operazioni sui c/c bancari, di effettuare prelievi e versamenti e di emettere assegni nell'ambito delle delibere del Consiglio Direttivo.

ART. 17 SEZIONI TERRITORIALI

Per l'attuazione degli scopi sociali l'Associazione può essere strutturata in Sezioni territoriali.

La costituzione di Sezioni territoriali deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale ne determina l'ambito territoriale di competenza.

E' competenza del Consiglio Direttivo sciogliere le Sezioni territoriali quando vengono a mancare i presupposti e le condizioni per le quali furono costituite.

Le Sezioni territoriali funzionano secondo il regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 18 INCOMPATIBILITA'

La carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario Tesoriere e Probiviro non è compatibile con altre cariche sociali.

Gli incarichi di membro del Consiglio Direttivo, Probiviro, Presidente, Segretario Tesoriere sono incompatibili con cariche sociali e/o incarichi continuativi di lavoro (direttivo, dipendente o di consulenza professionale) in eventuali società commerciali controllate o partecipate dall'Associazione.

All'atto dell'accettazione dell'incarico, il Socio eletto come membro del Consiglio Direttivo, Probiviro, Presidente o Segretario Tesoriere deve dichiarare espressamente, con una comunicazione scritta inviata al Collegio dei Probiviri, che:

- eviterà ogni uso indebito e non autorizzato del marchio e del nome di A.I.A.G.A. nelle attività professionali eventualmente esercitate al di fuori dell'Associazione, nonché eventuali forme di conflitto di interessi o di concorrenza tra le proprie attività professionali e quelle analoghe esercitate da A.I.A.G.A. o da società commerciali controllate o partecipate da A.I.A.G.A. promuovendone, nel caso, ogni opportunità di sinergia.

- sottoporrà all'esame del Collegio dei Probiviri ogni caso dubbio, accettandone le deliberazioni.

Il Collegio dei Probiviri, su segnalazione di parti interessate, verifica l'eventuale incompatibilità con l'incarico ricoperto secondo quanto previsto dalle Norme Associative (Statuto, Codice di Etica Professionale, Regolamenti interni approvati dal Consiglio Nazionale) e riferisce al Consiglio Direttivo che adotta i provvedimenti opportuni per far cessare l'incompatibilità.

ART. 19 CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra gli associati saranno sottoposte al Collegio dei Probiviri che fornirà un parere motivato al Consiglio Direttivo che adotterà i provvedimenti più opportuni per risolvere la controversia.

Il loro lodo sarà inappellabile e al Consiglio Direttivo spetterà l'obbligo di rendere esecutivo il lodo, adottandogli opportuni provvedimenti.

ART. 20 SCIoglimento

Le possibili cause dello scioglimento dell'associazione sono:

1. Impossibilità di conseguire le finalità statutarie.
2. Deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

3. Impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'Assemblea.

Quando si è verificato un fatto che deve determinare lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo non può intraprendere nuove operazioni e nel termine di 30 giorni deve convocare l'Assemblea Straordinaria per le deliberazioni relative alla liquidazione; in caso di suo impedimento vi provvederà il Collegio dei Revisori

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria ed è subordinato all'approvazione di una maggioranza del 70% (settanta per cento) degli associati presenti in assemblea.

Verificandosi per qualunque causa lo scioglimento dell'associazione il patrimonio dell'associazione stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva ogni eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 IL FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote degli associati;
- b) dall'eventuale avanzo della gestione annuale;
- c) da contributi finanziari di terzi, Enti Pubblici e Privati, ricevuti a sostegno delle finalità associative;
- d) dall'eventuale patrimonio formato da beni mobili ed immobili, che per donazioni, lasciti, acquisti od altro titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione.

L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo sono approvati dall'assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno successivo a quello di competenza.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Già previsto dall'articolo 20

ART. 22 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di Associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente statuto sostituisce lo statuto deliberato in sede di costituzione dell'Associazione.